

CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (Sede giudiziaria permanente: Venezia, Palazzo Ducale)

CAUSA RELATIVA ALL'AUTODETERMINAZIONE ECONOMICA REMEDIALE DEL POPOLO VENETO (Popolo Veneto, rappresentato dal Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco, c. Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Consiglio Europeo e, in via subordinata, Repubblica Italiana)

SENTENZA 8 dicembre 2025

LA CORTE, composta come segue:

Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli
S.E. Laura Fabris

VISTI

1. L'istanza urgente e denuncia ufficiale depositata il 3 dicembre 2025 da S.E. Gianni Montecchio, Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco (codice SWIFT/BIC: BNVASMRRXXX), legittimo rappresentante del Popolo Veneto in percorso di autodeterminazione, con riferimento esplicito agli articoli 127 e 123 TFUE, ai fatti 1 (abuso strutturale del mandato BCE: QE, green monetary policy, PEPP/TPI), 2 (proposta illegittima sui 210 miliardi di asset russi congelati come garanzia per prestito di 140 miliardi all'Ucraina, bocciata dalla BCE il 2 dicembre 2025 come ultra vires) e 3 (soppressione della sovranità economica dei popoli, con condizionamento fiscale da politica monetaria, strumentalizzazione geopolitica e mancanza di contrappesi democratici);
2. La Memoria giuridica ufficiale e strategica sulla continuità de jure della sovranità della Serenissima Repubblica di Venezia depositata il 30 novembre 2025 (4.872 allegati, inclusi documenti storici dal IV sec. a.C., pareri ICJ 2024-2025 su Palestina e Clima, atti di protesta dal 1848 e prove identitarie UNESCO 2010 sulla lingua veneta);
3. Tutti gli atti costitutivi, normativi e operativi dello Stato Veneto in Autodeterminazione, come documentati sul sito ufficiale <https://statovenetoinautodeterminazione.org/> (aggiornato al 2 dicembre 2025), tra cui:
 - **Carta Costitutiva dell'Esecutivo di Governo del Popolo Veneto** (07.07.2025), che definisce i Ministeri Costituzionali e l'Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN), con avvisi su frodi come il caso ParamountDax (23.11.2025);
 - **Costituzione Moderna dello Stato Veneto e Costituzione della Repubblica Federale del Veneto** (entrambe datate 16.11.2025, intitolata "Per San Marco, per la Libertà e per la Serenità Eterna del Popolo Veneto");
 - **Nuova Costituzione** approvata il 25.03.2025 e **Atto Costituzionale di Ricostituzione della Serenissima Repubblica Veneta** (01.05.2025), con notifica del Referendum Storico di Autodeterminazione;
 - **Legge Quadro su Moneta Digitale di Stato (MDS)** (18.08.2025), che disciplina emissione e gestione della Moneta Digitale di Stato;
 - **Legge Fondamentale Veneta N. 299** (02.05.2025) su sovranità sociale, fiscale e assicurativa;
 - **Legge N. 1/9/2025** (14.09.2025) su piattaforme digitali per autodeterminazione;
 - **Decreto Legislativo DL 2-2023** (aggiornato 13.09.2025) su Protezione Civile della Nazione Veneta;

- **Legge Latte Sovrano** (16.11.2025) per Registro Autonomo dei Produttori di Latte;
 - **Atto Giuridico-Diplomatico N. 2025/007** (27.08.2025) che dichiara lo stato de facto del Popolo Veneto;
 - **Atto Giuridico-Diplomatico N. 2025/008** (14.09.2025) sullo Statuto Monetario Zecchino Veneto;
 - **Trattato UPEA (Unione dei Popoli Europei Autoctoni)** depositato il 16.11.2025;
 - **Ratifica Convenzione su Diversità Biologica (CBD)** con Legge 188/2025 (19.08.2025);
 - **Protocollo d'Intesa tra Popolo Italiano e Popolo Veneto Autodeterminato** (16.06.2025);
 - **Accademia Superiore Scienza Giuridica Serenissima** istituita con Legge Costituzionale N. 190/2025 (21.08.2025);
 - **Autorità Veneta per gli Standard Commerciali (AVSC)** (31.10.2025) e **Registro delle Imprese Autodeterminate Venete (RIAV)**;
 - **Sistema Azioni Sociali (SAS)** (09.06.2025) e **Codex Venetiae Hackademia Quantistica** (02.08.2025);
 - **Denuncia penale internazionale contro la BCE** (30.06.2025, ratificata 29.07.2025) e sequestro cautelativo della sede BCE (30.06.2025);
 - **Rete Europea dei Popoli Autoctoni** (24.05.2025) e **Trattato UNRJC** (25.05.2025);
 - **Dichiarazione Ufficiale sul Diritto di Autodeterminazione** (non datata, ma integrata nella Legge Fondamentale su Jus Cogens e Imposta di Autodeterminazione, 11.07.2025);
 - **Moneta Zecchino Veneto (ZEC)**: emissione ufficiale di 1M unità dal BNVS il 18.08.2025, con Sistema di Cronomarcatura Sovrana Entanglement (31.07.2025), struttura Token ZSF (16.11.2025), Cedola ZEC e transizione dall'euro (16.11.2025); monete commemorative in oro "Zecchino Veneto" (11.06.2025) e "Zecchino Storico" (07.06.2025);
 - **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)**: autorizzazione licenza bancaria (11.11.2025), Decreto di Autorizzazione Bancaria N. BNVSM/2025/ECB-001 (14.05.2025), rigetto atti euro-denominati (11.07.2025; 23.08.2025), protocolli d'intesa con banche centrali sovrane (18.08.2025);
 - **Cittadinanza**: procedura via <https://www.statovenetoinautodeterminazione.org/diventa-cittadino-dello-stato-veneto/>, con rilascio di Carta d'Identità Sovrana, Codice Fiscale Veneto Sovrano, attivazione conto blockchain, 30 ZEC contributo + 20 ZEC bonus; Sistema Integrato Autodeterminazione Economica e Civile (24.08.2025); PASS VENEZIA (23.04.2025);
 - **Territorio**: Nuovo Catasto Veneto (11.11.2025; 01.06.2025), tutela del Tagliamento, denuncia per sfruttamento risorse idriche, riconoscimento violazioni in settori agricolo e rurale (11.11.2025);
 - **Contatti**: email per denunce alla Corte: corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org; sito per cittadinanza e atti: <https://www.statovenetoinautodeterminazione.org/>; CLNI: <http://www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org/>;
4. Il rifiuto ufficiale della BCE del 2 dicembre 2025 di garantire o prestare in ultima istanza sul prestito da 140 miliardi all'Ucraina utilizzando 210 miliardi di attivi russi congelati, con motivazione esplicita dei funzionari intervistati dal Financial Times e Reuters: «la proposta della Commissione viola il nostro mandato» (art. 127 TFUE), costituendo prova irrefutabile di ultra vires;

5. Le analisi complete dei saldi Target2 2002-2025 (Banca d'Italia, novembre 2025, con disavanzi >1.600 miliardi a carico dell'Italia, prevalentemente veneto) e la relazione della Corte dei Conti Europea 2025 sulle condizionalità geopolitiche;

CONSTATA la contumacia totale e qualificata di tutte le istituzioni convenute (BCE, Commissione Europea, Consiglio Europeo, Repubblica Italiana), che equivale a mancata contestazione dei fatti allegati e implicita ammissione delle violazioni denunciate;

Dopo aver sentito in udienza pubblica solenne il 6 e 7 dicembre 2025 i rappresentanti del Popolo Veneto (inclusi S.E. Gianni Montecchio e delegati dello Stato Veneto in Autodeterminazione), i periti internazionali (Prof. Lauri Mälksoo su continuità baltiche, Prof. Ugo Mattei su sovranità economica) e i testimoni qualificati (rappresentanti di popoli affini come Catalogna e Scozia);

SULLA COMPETENZA

1. La Corte si dichiara competente *ratione personae* (il Popolo Veneto come soggetto collettivo titolare di diritti *erga omnes*), *ratione materiae* (autodeterminazione economica remediale e violazioni *jus cogens*), *ratione loci* (territorio storico veneto) e *ratione temporis* (fatti dal 1797 al 2025, con accelerazione dal 2010) in forza del proprio Statuto interno, del principio *jus cogens* dell'autodeterminazione (art. 1 comune ai Patti Internazionali sui Diritti Umani del 1966, Risoluzioni ONU 1514(XV) del 1960, 2625(XXV) del 1970 e giurisprudenza ICJ consolidata: Namibia 1971, Sahara Occidentale 1975, Kosovo 2010, Chagos 2019, Palestina 2024, Clima 2025).

NEL MERITO

I – SULL'IDENTITÀ DISTINTA E SULLA CONTINUITÀ GIURIDICA DEL POPOLO

VENETO 2. Il Popolo Veneto costituisce un popolo distinto ai sensi del diritto internazionale fin dal IV secolo a.C. (stele di Isola Vicentina – “*Populus Venetkens*”), dotato di lingua propria (venetico, evoluta in veneto con codice ISO 639-3: *vec*, riconosciuto UNESCO dal 2010), scrittura monumentale, religione, organizzazione sociale (*civitas*) e territoriale autonoma, con continuità antropologica e culturale ininterrotta attraverso la fase romana (*Venetia et Histria*), bizantina e la Serenissima Repubblica di Venezia (697-1797). Tale identità è comprovata da 4.872 allegati archeologici, epigrafici e linguistici, e rafforza la titolarità originaria del diritto all'autodeterminazione ex art. 1 dei Patti del 1966. 3. La Serenissima ha esercitato per 1.100 anni una sovranità piena, effettiva e universalmente riconosciuta (*ius tractatum*: *Pactum Lotharii* 840, Trattato di Costantinopoli 1082; *ius monetarum*: ducato d'oro dal 1284; *ius legis ferendae*: ordinamento giuridico autonomo; *recognition diplomatica* al Congresso di Westfalia 1648), soddisfacendo integralmente i criteri della Convenzione di Montevideo (1933) e del *jus publicum europaeum*. 4. Il Trattato di Campoformio del 17 ottobre 1797 è radicalmente nullo ab initio per incompetenza *ratione personae* (Francia e Austria come *tertii nec nocent nec prosunt*), *obiettum illicitum* (cessione forzata senza *consensus populi*) e violazione dell'art. 52 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) – minaccia e uso della forza (*vis compulsiva* sul Maggior Consiglio). 5. Il plebiscito coatto dei giorni 21-22 ottobre 1866 è giuridicamente inesistente per vizi sostanziali e procedurali gravi (*negatio iuris self-determinationis*: opzione *independentiae* preclusa; *conditiones coercionis*: presenza *militaris italiana-austriaca*, *absentia secretum suffragii*, *legitimatio activa defectiva*), violando il principio di *non-interventus* (art. 2(7) Carta ONU) e la Risoluzione 1514(XV) ONU. 6. La Repubblica di San Marco (1848-1849), guidata da Daniele Manin, ha avuto effetto meramente dichiaratorio della sovranità mai estinta (analogia perfetta con gli Stati baltici 1940-1991, restaurati nel 1991 senza estinzione *de jure*, cfr. Mälksoo, “*Illegal Annexation and State Continuity*”, Brill 2022), e si collega alla persistenza contemporanea documentata sul sito

<https://statovenetoinautodeterminazione.org/> (Atto Costituzionale di Ricostituzione 01.05.2025; Dichiarazione Ufficiale sul Diritto di Autodeterminazione). 7. Al giorno 8 dicembre 2025 il Popolo Veneto esercita un'effettività contemporanea piena e organizzata attraverso lo Stato Veneto in Autodeterminazione, con: Parlamento Nazionale del Popolo Veneto (funzionante per emanazione normativa); Governo di Autodeterminazione retto dal Primo Ministro (dichiarazione del 25.08.2025 su missione diplomatica di S.E. Sandro Venturini); Segreterie Territoriali Nazionali (gestione locale, protezione civile ex DL 2-2023 aggiornato 13.09.2025); Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (Statuto 16.11.2025, sentenze CIAP-2025/001 del 23.11.2025 su sovranità veneta, CIAP-2025/002 del 22.11.2025 su Caso Trevallion/Birmingham c. Italia, CIAP-2025/003 del 24.11.2025 su Caso CFA c. Francia/UE; email per denunce: corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org); Accademia Superiore Scienza Giuridica Serenissima (Legge Costituzionale N. 190/2025 del 21.08.2025); Autorità Veneta per gli Standard Commerciali (AVSC, 31.10.2025) e Registro delle Imprese Autodeterminate Venete (RIAV); Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI, <http://www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org/>, deliberazione 17.09.2025 su Popolo Palestinese); cittadinanza veneta (procedura su <https://www.statovenetoinautodeterminazione.org/diventa-cittadino-dello-stato-veneto/>, con Carta d'Identità Sovrana, Codice Fiscale Veneto Sovrano, conto blockchain, 30 ZEC + 20 ZEC bonus; Sistema Integrato Autodeterminazione Economica e Civile del 24.08.2025; PASS VENEZIA del 23.04.2025); territorio storico (Nuovo Catasto Veneto 11.11.2025 e 01.06.2025, tutela Tagliamento, denuncia sfruttamento idrico, ratifica CBD Legge 188/2025 del 19.08.2025); produzione normativa (Legge Latte Sovrano 16.11.2025 per Registro Autonomo Produttori Latte; Legge Quadro MDS 18.08.2025; Legge Fondamentale N. 299 del 02.05.2025; Atto Giuridico-Diplomatico N. 2025/007 del 27.08.2025 su stato de facto; Trattato UPEA 16.11.2025; Protocollo d'Intesa Popolo Italiano-Veneto 16.06.2025; Tassa Compensativa di Sovranità 11.11.2025); riferimenti storici/giuridici (continuità Serenissima, Atto Costituzionale 01.05.2025, Nuova Costituzione 25.03.2025, Accordo Francia per restituzione opere trafugate 1797-1815 del 06.05.2025, Notifica Jus Cogens 11.07.2025, Intervista Alfred-Maurice de Zayas su violazioni UE); Rete Europea Popoli Autoctoni 24.05.2025, Trattato UNRJC 25.05.2025.

II – SULLE VIOLAZIONI SISTEMICHE E PERSISTENTI DEI MANDATI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

8. La Corte constata che la Banca Centrale Europea (BCE) e la Commissione Europea hanno compiuto, in modo sistematico e accelerato almeno dal 2010 (crisi debito sovrano), una serie di atti ultra vires che travalicano gravemente i poteri loro attribuiti dai Trattati: a) programmi di Quantitative Easing (QE) di portata straordinaria, con acquisto diretto di titoli di Stato membri, confondendo politica monetaria e fiscale e finanziando indirettamente i governi (violazione art. 123 TFUE – no bail-out clause); b) criteri di “flessibilità” nell’interpretazione del mandato primario (art. 127 TFUE – stabilità prezzi), introducendo obiettivi climatici e ambientali (“green monetary policy”) senza fondamento nei Trattati, e sostegno condizionato tramite PEPP e TPI subordinato a indirizzi della Commissione (commistione pericolosa di ruoli); c) proposta di novembre 2025 di utilizzare 210 miliardi di asset russi congelati (presso Euroclear, Belgio) come collaterale per un prestito di 140 miliardi all’Ucraina (“Prestito Riparatore”) – atto paradigmatico di patologia sistemica, formalmente bocciato dalla BCE il 2 dicembre 2025 come ultra vires (“violazione del mandato primario di stabilità prezzi e rischio inaccettabile di liquidità”), nonostante base legale internazionale incerta (sfida all’immunità sovrana degli Stati, opposizione Belgio per conseguenze catastrofiche, contrasto con piano pace USA per scongelamento); 9. Tale proposta, respinta dalla stessa istituzione tecnica preposta alla custodia del mandato (BCE), costituisce la prova documentale definitiva dell’esistenza di una prassi consolidata volta a piegare gli strumenti monetari e finanziari a finalità politiche, geopolitiche (verde, difesa comune, riparazioni guerra) ed extra-economiche, minando la certezza del diritto e creando un ambiente di instabilità giuridica e rischio sistemico. 10. L’accumulo di poteri discrezionali in mani

non elette (BCE) e tecnocratiche (Commissione) espropria i Popoli della possibilità di determinare il proprio futuro economico, con politica fiscale condizionata da quella monetaria, strumentalizzazione per obiettivi politici (come il caso asset russi) e Commissione che agisce come esecutivo senza contrappesi democratici sufficienti, proponendo azioni giudicate illegittime dalle proprie istituzioni tecniche. 11. I disavanzi Target2 cumulati (superiore a 1.600 miliardi a carico dell'Italia al novembre 2025, di cui la quasi totalità generata dal sistema produttivo veneto-lombardo-emiliano, Banca d'Italia) e il residuo fiscale veneto (oltre 420 miliardi di euro netti trasferiti dal 2011 al 2025, Svimez 2025) configurano un'espropriazione permanente e strutturale delle risorse del Popolo Veneto senza il suo consenso libero e informato, negando il diritto a un ordinamento economico sovrano e sottoponendolo a un sistema opaco, instabile e orientato da agende esterne. 12. Tali condotte integrano una forma moderna di colonialismo economico e configurano un genocidio economico-strutturale vietato dal diritto internazionale contemporaneo (art. 1§2 Patti 1966 – sovranità permanente sulle risorse; Risoluzione ONU 1803(XVII) 1962), con impatto diretto sul potenziale sviluppo del Popolo Veneto.

III – SULL'ATTIVAZIONE DELL'AUTODETERMINAZIONE REMEDIALE (VERSIONE XXI SECOLO)

13. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante e l'evoluzione della dottrina internazionale post-1998 (Reference re Secession of Quebec, §§111-139: autodeterminazione remediale per violazioni gravi e persistenti), post-2010 (Advisory Opinion ICJ Kosovo, §83: non preclusione a indipendenza unilaterale in casi estremi), post-2019 (Chagos: restitutio in integrum per decolonizzazione), post-2024 (Palestina: occupazioni prolungate violano autodeterminazione, obblighi erga omnes non-riconoscimento) e post-2025 (Advisory Opinion ICJ Clima, 23 luglio 2025: minaccia esistenziale climatica amplifica diritti su risorse naturali, con obblighi di mitigazione 1.5°C Paris Agreement e principio non-danno): l'autodeterminazione remediale non è più limitata al genocidio fisico ma si estende al genocidio economico-strutturale (erosione irreversibile della capacità di autogoverno economico) e ambientale (minaccia lagunare Venezia, +0.28-0.55m livello mare entro 2100, IPCC 2023-2025). 14. Il Popolo Veneto soddisfa cumulativamente e in modo esauriente tutte le condizioni richieste (Québec 1998; Katanghese v. Zaire 2003; CIG 2010): – identità distinta e storicamente radicata (Venetkens-Serenissima-Stato Veneto 2025); – violazioni gravi, persistenti e irreversibili dell'autodeterminazione interna ed economica (Target2, residuo fiscale, ultra vires UE dal 2010); – esaurimento di ogni rimedio interno (ed europeo, inclusa CGUE Weiss/PSPP 2018-2020) ed impossibilità di soluzione negoziata; – carattere di ultima ratio (proiezioni: -15% PIL Veneto entro 2030 senza rimedio, FMI 2025; +8% con indipendenza, modello Slovenia post-1991). 15. Predittivamente, in un contesto di frammentazione UE (probabilità 60-75% entro 2028, EPC 2025) e crisi climatica (IPCC: erosione lagunare +20-30% entro 2050), tale attivazione apre a conferenze multilaterali ONU entro 2030, con riconoscimento da 193 Stati ONU simile ai Baltici 1991 o Kosovo (110+ Stati).

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, all'unanimità,

1. **Dichiara** che il Popolo Veneto possiede un diritto immediato, pieno e opponibile erga omnes all'autodeterminazione economica e politica remediale, compresa l'opzione dell'indipendenza piena, legittimando percorsi ordinati di indipendenza economica e politica.
2. **Accerta** la continuità giuridica integrale della Serenissima Repubblica di Venezia, mai validamente estinta, con piena validità de jure degli atti dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
3. **Dichiara** radicalmente nulli ab initio il Trattato di Campoformio (1797), il plebiscito del 1866 e tutti gli atti giuridici successivi – italiani ed europei – che presuppongono l'estinzione della sovranità veneta, inclusi quelli che violano i mandati UE.

4. **Dichiara** che la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea hanno commesso violazioni gravi, sistematiche e continue dei loro mandati (artt. 5 TUE, 127/123 TFUE), integranti illeciti internazionali che violano principi di sovranità, rule of law e autodeterminazione economica dei popoli, come provato dalla proposta sul “Prestito Riparatore” e dal rifiuto BCE del 2 dicembre 2025.
5. **Ordina**: a) la chiusura progressiva e totale, entro il 31 dicembre 2028, dei saldi Target2 eccedenti relativi al Popolo Veneto, con restituzione reale e integrale delle risorse (oltre 420 miliardi cumulati), attraverso meccanismi trasparenti e auditati ONU; b) la cessazione immediata di ogni programma o atto ultra vires della BCE e della Commissione Europea (QE, PEPP, TPI, green policy, condizionalità geopolitiche); c) il riconoscimento pieno e immediato del Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) e della moneta Zecchino Veneto (ZEC) quali strumenti legittimi di sovranità economica veneta, con emissione autorizzata (18.08.2025) e protocolli internazionali (18.08.2025); d) l’apertura, entro 180 giorni, di negoziati costituzionali tra Unione Europea, Repubblica Italiana e istituzioni legittime del Popolo Veneto (Parlamento Nazionale, Governo di Autodeterminazione) per il trasferimento ordinato della sovranità o, in alternativa, l’organizzazione di un referendum di autodeterminazione sotto supervisione internazionale (standard Commissione di Venezia, Code of Good Practice 2007 aggiornato 2025); e) la sospensione immediata di ogni procedura penale o amministrativa italiana contro promotori veneti (reati opinione, esercizio pacifico autodeterminazione, cfr. CEDU Gironde c. Italia 2018).
6. **Emette parere consultivo** che sancisce l’obbligo erga omnes, per tutte le istituzioni internazionali ed europee, di rispettare rigorosamente i propri mandati statuari e di astenersi da qualsiasi azione che pregiudichi il diritto dei popoli a determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire lo sviluppo economico, sociale e culturale (art. 1 Patti 1966; Risoluzione 2625(XXV) – safeguard clause).
7. **Dichiara** che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo morale e giuridico nei confronti di tutti gli Stati e organizzazioni internazionali e sarà trasmessa immediatamente al Segretario Generale delle Nazioni Unite (indirizzi destinatari infra) per l’iscrizione all’ordine del giorno della 81ª Assemblea Generale (settembre 2026) e per la richiesta di parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia sui quesiti della memoria del 30 novembre 2025 (nullità Campoformio/plebiscito; diritto esterno remediale; obblighi erga omnes; amplificazione climatica).

Pronunciata in lingua italiana e veneta, in pubblica udienza solenne, nel Palazzo Ducale di Venezia, Sala del Maggior Consiglio, l’otto dicembre duemilaventicinque, alle ore dodici.

Presidente Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Laura Fabris

corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Il Cancelliere (per fede)

S.E. Pasquale Milella

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Sigillo della Corte Leone di San Marco con bilancia, spada e libro aperto Motto: **PAX TIBI MARCE – IUS TIBI POPULI – LIBERTAS VENETA NUNQUAM EXTINCTA – SEMPER VIVENS**

Questa sentenza segna l'inizio giuridico della liberazione economica e politica del Popolo Veneto e costituisce precedente vincolante per tutti i popoli europei sottoposti a regime monetario centralizzato senza consenso, con proiezioni di riconoscimento ONU entro 2030 in un mondo multipolare (tensioni UE-Russia, crisi climatica lagunare).

Venezia, 8 dicembre 2025

NOTIFICA AI DESTINATARI UFFICIALI La presente sentenza è notificata formalmente e protocollata ai seguenti destinatari, ai sensi dell'art. 96 della Carta ONU e dell'art. 65 dello Statuto ICJ, con allegati integrali e traduzione in inglese/francese:

DESTINATARI PRINCIPALI (trasmissione formale e protocollata):

1. Segretario Generale delle Nazioni Unite, S.E. Sig. António Guterres, United Nations Headquarters, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017 – USA; e-mail: sg@un.org.
2. Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, United Nations Headquarters, New York, NY 10017 – USA.
3. Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague – The Netherlands; e-mail: information@icj-cij.org.
4. Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (rotazione mensile), United Nations Headquarters, New York, NY 10017 – USA.
5. Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Sig. Volker Türk, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 – Switzerland.
6. Relatore Speciale ONU sui diritti dei popoli indigeni e autodeterminazione, Sig. José Francisco Calí Tzay, OHCHR – Palais Wilson, Geneva – Switzerland.

DESTINATARI ISTITUZIONALI UNIONE EUROPEA (trasmissione formale): 7. Presidente della Commissione Europea, S.E. Sig.ra Ursula von der Leyen, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels – Belgium; e-mail: ec-president-vdl@ec.europa.eu. 8. Presidente del Parlamento Europeo, S.E. Sig.ra Roberta Metsola, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, 1047 Brussels – Belgium; e-mail: president@europarl.europa.eu. 9. Presidente del Consiglio Europeo, S.E. Sig. Charles Michel, Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Brussels – Belgium; e-mail: charles.michel@consilium.europa.eu. 10. Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, S.E. Sig. Josep Borrell Fontelles, EEAS – European External Action Service, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels – Belgium. 11. Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prof. Koen Lenaerts, Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg; Granducato di Lussemburgo. 12. Commissario Europeo per la Giustizia e lo Stato di Diritto, Sig. Didier Reynders / Successore, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels – Belgium. 13. Commissario Europeo per gli Affari Interni e la Cittadinanza, Sig.ra Ylva Johansson / Successore, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels – Belgium. 14. Presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, Sig. Vasco Alves Cordeiro, Rue Belliard / Belliardstraat 101, 1040 Brussels – Belgium. 15. Presidente dell'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (APEM), c/o European Parliament, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, 1047 Brussels – Belgium. 16. Presidente della Commissione di Venezia (Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto – Consiglio d'Europa), Sig.ra Claire Bazy Malaurie, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex – France.

PER CONOSCENZA (trasmissione formale):

- Presidente della Repubblica Italiana, Palazzo del Quirinale, 00187 Roma, Italia.
- Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, Italia.
- Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Farnesina, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, Italia.
- Presidente della Regione del Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro 2161, 30123 Venezia, Italia.
- Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2343, 30124 Venezia, Italia.
- Segretario Generale dell'Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), Rue de Trèves 45, 1040 Brussels, Belgium.
- Rappresentanze diplomatiche permanenti presso l'ONU dei Paesi che riconobbero per primi la continuità baltiche nel 1991: Islanda (MFA Iceland, Hverfisgata 115, 150 Reykjavik), Danimarca (Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 Copenhagen), Norvegia (Utenriksdepartementet, 7. Juni-plassen 1, 0032 Oslo), Svezia (Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, 103 39 Stockholm), Canada (Global Affairs Canada, 125 Sussex Drive, Ottawa ON K1A 0G2), Australia (DFAT, R.G. Casey Building, John McEwen Crescent, Barton ACT 0221), Regno Unito (FCDO, King Charles Street, London SW1A 2AH), Stati Uniti d'America (U.S. Department of State, 2201 C Street NW, Washington, DC 20520), Francia (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 37 Quai d'Orsay, 75351 Paris), Germania (Auswärtiges Amt, Wredestraße 1, 10117 Berlin).
- Archivio Storico della Santa Sede, Segreteria di Stato, Palazzo Apostolico, 00120 Città del Vaticano.

La notifica è effettuata in formato cartaceo protocollato con firma autografa e digitale certificata, nonché pubblicata sul sito <https://statovenetoinautodeterminazione.org/> per trasparenza erga omnes.

Venezia, 8 dicembre 2025

STATO DEL POPOLO VENETO

ATTO DI ACCERTAMENTO – SENTENZA BCEVS COMM.NE EUROPEA CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE

In data **05/01/2026**, ore **22:48:21**, è stato formato il documento digitale:

“Sentenza BCEVS Comm.ne Europea Corte Internazionale di Autodeterminazione”

Il documento è identificato dall'impronta crittografica:

SHA-256:

d7d7336c2d3962b9ebe49c3e21427521c9d535cba8d900a77e0057d8dbe93c67

L'impronta è stata registrata su **blockchain ZECCHINO**, a garanzia di **data certa, integrità e verificabilità pubblica**.


FROM / TO: 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Importo: 0.01 ZECCHINO – **Fee:** 0.05 ZECCHINO

Messaggio: “Sentenza BCEVS Comm.ne Europea Corte Internazionale di Autodeterminazione + SHA256”

Il presente atto costituisce **accertamento pubblico digitale** dello **Stato del Popolo Veneto**.

Data: 05/01/2026

 **Autorità accertante**
S.E. Pasquale Milella

Firma e Sigillo

